

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3865

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BEVILACQUA, FLORINO, MARRI
e PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1999

Equipollenza delle lauree in scienze delle preparazioni
alimentari e in scienze e tecnologie alimentari alle lauree in
biologia ed in chimica, ai fini dell'ammissione ai pubblici
concorsi

ONOREVOLI SENATORI. - Le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari sono sistematicamente ed irrazionalmente ignorate come titolo di ammissione ai concorsi pubblici, nonché ad alcune classi di concorso per l'insegnamento. Tale esclusione è quasi sempre determinata da semplice dimenticanza o da mancata conoscenza dell'esistenza stessa di tali lauree. Il danno per i laureati in queste discipline, impossibilitati a confrontarsi con i laureati di altre facoltà scientifiche, è grave e ingiusto. Questi ultimi, infatti, non possono essere ammessi alle borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai concorsi nelle aziende sanitarie locali (ASL) ed a tutti i concorsi statali, regionali e comunali per i quali è richiesta la laurea in biologia o chimica. Unica maniera per ovviare a questa ormai insostenibile situazione è quella di equiparare, ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi, le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari agli equivalenti titoli di studio presenti nei bandi di concorso, quando questi siano tali da far intendere che ciò che è richiesto sia una laurea che conferisce un'adeguata preparazione scientifica di carattere biochimico, indipendentemente dagli specifici contenuti professionali. Va sottolineato che la compresenza nell'indicazione di lauree diverse per uno stesso concorso, come titolo per la partecipazione, dimostra la necessità che i partecipanti al concorso pubblico abbiano delle conoscenze di base, patrimonio, questo, anche delle lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari.

Infatti, questi corsi di laurea sono così organizzati:

a) un biennio propedeutico, che prevede i seguenti insegnamenti:

primo anno:

- 1) chimica;
- 2) fisica,
- 3) matematica;
- 4) morfologia e fisiologia animale;
- 5) morfologia e fisiologia vegetale;

secondo anno:

- 1) botanica sistematica e applicata;
- 2) chimica analitica I;
- 3) chimica fisica;
- 4) chimica organica I;
- 5) microbiologia e immunologia;

b) un triennio di studi di applicazione, con i seguenti insegnamenti:

terzo anno:

- 1) biochimica generale;
- 2) chimica analitica II;
- 3) chimica organica II;
- 4) igiene;
- 5) microbiologia industriale;
- 6) zootecnia generale;

quarto anno:

- 1) analisi chimica dei prodotti alimentari;
- 2) enzimologia;
- 3) igiene degli elementi;
- 4) industrie alimentari I;
- 5) patologia animale ed ispezione delle carni;
- 6) un complementare annuale, oppure due semestrali;

quinto anno:

- 1) fisiologia della nutrizione;

- 2) industrie alimentari II;
- 3) un complementare annuale, oppure due semestrali;
- 4) un complementare annuale, oppure due semestrali.

Inoltre, le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari non sono titolo per la partecipazione ai concorsi ordinari a cattedre, nelle scuole ed istituti statali, nelle seguenti classi di insegnamento (si veda il supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995):

13/A - Chimica e tecnologie chimiche;

40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio;

59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;

60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia;

74/A - Zootecnia e scienze della protezione animale;

5/C - Esercitazioni agrarie;

11/C - Esercitazioni di economia domestica;

24/C - Laboratorio di chimica e chimica industriale;

29/C - Laboratorio di fisica e fisica applicata;

35/C - Laboratorio di tecnica microbiologica.

È necessario, pertanto, prevedere l'equipollenza delle lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari alle lauree in biologia ed in chimica, anche ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari a cattedre nelle citate classi di insegnamento.

Per queste ragioni, si auspica che quanto succintamente esposto nella presente relazione valga a promuovere un ampio e convinto consenso per il varo del disegno di legge in oggetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari, rilasciate dalla facoltà di agraria, sono, agli effetti di legge, equipollenti alle lauree in biologia e chimica, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

2. Le lauree di cui al comma 1 costituiscono altresì titolo per la partecipazione ai concorsi ordinari a cattedre, nelle scuole ed istituti statali, nelle seguenti classi di insegnamento, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995:

a) 13/A - Chimica e tecnologie chimiche;

b) 40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio;

c) 59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;

d) 60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia;

e) 74/A - Zootecnia e scienze della produzione animale;

f) 5/C - Esercitazioni agrarie;

g) 11/C - Esercitazioni di economia domestica;

h) 24/C - Laboratorio di chimica e chimica industriale;

i) 29/C - Laboratorio di fisica e fisica applicata;

l) 35/C - Laboratorio di tecnica microbiologica.